

l'utile farà de' Mercanti, non dovendosi a quello nè anche il nolo dell'aumento.

Vedi su questo Capitolo il *Cleirac. les us, & coutumes de la mer tit. Jurisdic. de la marine* §. 60. ultim. edit. *Roithomag.* citato da lui per il capit. 268. secondo l'edizione del Consolato in francese. E il *Targa Ponderat. marit. cap. 41. num. 2.*

Condizione di nolo.

Cap. 267.

SE alcun Patrone di Nave o di Navilio noleggerà la sua Nave o il suo Navilio ad alcun Mercante, o Mercanti & quando il Patrone della Nave o del Navilio sarà giunto in quel luoco dove loro debbono discaricare, se infra lui & i Mercanti non haverà accordato a giorno certo, & tempo deputato, che li detti Mercanti gli debbano havere pagato il nolo che con lui haveranno accordato, il Patrone della nave, o navili si può ritenere tutta quanta la robba: & che non facci discaricare, per infino che gli Mercanti gli habbino rassicurato di pagare quel nolo, che con lui haveranno accordato il giorno, che loro noleggiorno, ancora a giorno, certo, & a tempo deputato. Imperò se infra il Patrone della Nave o del Navilio, & gli Mercanti haveva accordato giorno certo e tempo deputato, che loro dovessono havere discaricato, & pagato quel nolo, che loro gli promissiono di dare; il Patrone della nave o del navilio non debba, nè può contrastare che loro non scarichino la loro robba. Salvo imperò che il Patrone della Nave o del Navilio dubitasse, o havebbe dubbio che que' Mercanti fussino ingannatori o piattori, & che dubitasse che non gli mettesino il suo nolo in piato, che lui lo potesse perdere. Imperò se gli detti Mercanti daranno una scurtà che lui sia sicuro per il suo nolo: lui gli debba lasciare discaricare tutta la robba: & se per ventura gli detti Mercanti diranno al Patrone della nave o navilio, lui se vuole pigliare di quella robba medesima che lui haverà portato a quel pretio che loro la potriano vendere, o che vale in quel loco, dove lui la debba discaricare: tanto debbe discaricare, per infino che lui habbia compimento di paga
al